MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 18

Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione

DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118

Versione in vigore dal 31 gennaio 1985, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-18-obblighi-degli-enti-pubblici-previdenziali-e-delle-societa-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it